



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Via Degli Stadi c/o Stadio San Vito – Cancelli 17 – 87100 COSENZA
TEL.. 0984408445

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it - delegazioni: cosenza

e-mail: cp.cosenza@lnd.it

Posta Certificata: cosenza@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale n° 30 del 05 Marzo 2026

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICATO UFFICIALE N. 155/A FIGC inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI (stagione sportiva 2025/2026);

COMUNICATO UFFICIALE N. 156/A FIGC inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI (stagione sportiva 2025/2026);

COMUNICATO UFFICIALE N. 157/A FIGC inerente l'ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER FASI FINALI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI – (stagione sportiva 2025/2026).

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

Modifiche al programma gare

Gara SANT AGATA CALCIO 1948 = LONGOBARDI CALCIO del 07.03.2026

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, viene posticipata al 08-03-2026 alle ore 15:00

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

Modifiche al programma gare

Gara SARACENA = VIENNA DA FUSCALDO ASD del 07.03.2026

La gara a margine, a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, viene posticipata alle ore 15:30



3. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GIRONE B - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BELVEDERE CALCIO	KOMUNICANDO IKST	R	07/03/2026 15:00	44 COMUNALE "O.SCARCELLO"	BELVEDERE MARITTIMO	RIIONE S. ANTONIO ABATE
PIANOPOLI	REAL MALVITO 2024	R	07/03/2026 15:00	22 COMUNALE "P.CATANIA"	PIANOPOLI	VIA COSENTINI
RAFFAELE NICASTRO	CONFLENTI	R	07/03/2026 18:00	83 COMUNALE "ROCCO RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI
SAN MICHELE DONNICI	CITTA DI APRIGLIANO	R	07/03/2026 15:00	218 COMUNALE COSENZA/DONNICI	COSENZA/DONNICI INFERIORE	CONTRADA ERBICELLO
AUDACE SAN MARCO	FAGNANO	R	08/03/2026 15:00	91 COMUNALE "A.SPADAFORA"	SAN MARCO ARGENTANO	VIA DANTE ALIGHIERI
COLOSIMI CALCIO	NUOVA GRISOLIA CALCIO	R	08/03/2026 15:00	368 COMUNALE COLOSIMI	COLOSIMI/MANCHE	CONTRADA MANCHE

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

GIRONE B - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CERZETO KOSMOS 91	SANTANGELO DACRI	R	07/03/2026 15:00	424 COMUNALE CERZETO	CERZETO	VIA DELLO SPORT
NOCELAO	FRALE	R	07/03/2026 15:00	23 COMUNALE "MARIO TEDESCO"	PRAIA A MARE	VIA F. CILEA
CEEP VILLAGGIO EUROPA	FR FOLGORE CASALI DEL MAN	R	08/03/2026 15:00	339 COMUNALE "VILLAGGIO EUROPA"	RENDE/VILLAGGIO EUROPA	VIA BUENOS AIRES
CERISANO 96	E.COSCARELLO CASTROLIBERO	R	08/03/2026 15:00	205 COMUNALE CERISANO	CERISANO	VIA PIANI
FALCHI ROSSI FALCONARA	F.C. MONTALTO UFFUGO	R	08/03/2026 15:00	397 COMUNALE FALCONARA ALBANESE	FALCONARA ALBANESE/TORREMEZZO	LOC.MALPERTUSO- TORREMEZZO
SANT AGATA CALCIO 1948	LONGOBARDI CALCIO	R	08/03/2026 15:00	273 COMUNALE "SAN DOMENICO"	SANT'AGATA D'ESARO	VIA S.DOMENICO

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

GIRONE A - 1 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GRUPPO SPORTIVO CETRARO	TIKI TAKA	R	07/03/2026 15:00	791 POLISPORTIVO "G. GROSSO" C5	CETRARO MARINA	VIA LIBERTA' - LUNGOMARE
SAN PIETRO 2011	LA SPORTIVA TRAFORO	R	07/03/2026 15:00	944 COM. "S. PIETRO IN GUARANO C5"	SAN PIETRO IN GUARANO	LOC. S. BENEDETTO - SP 229
SARACENA	VIENNA DA FUSCALDO ASD	R	07/03/2026 15:30	691 C.S. "U.CATALANO" C5	SARACENA	VIA A. MORO
SINCO BISIGNANO C5	ATLETICO AMANTEA C5	R	07/03/2026 17:00	709 PALESTRA COMUNALE BISIGNANO C5	BISIGNANO	PIAZZA COLLINA CASTELLO



4. RISULTATI GARE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/02/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 6 Giornata - R			
CITTA DI APRIGLIANO	- PIANOPOLI	7 - 0	
(1) COLOSIMI CALCIO	- AUDACE SAN MARCO	0 - 0	
(1) CONFLENTI	- BELVEDERE CALCIO	2 - 2	
KOMUNICANDO IKST	- FAGNANO	6 - 0	
NUOVA GRISOLIA CALCIO	- SAN MICHELE DONNICI	4 - 2	
(1) REAL MALVITO 2024	- RAFFAELE NICASTRO	0 - 1	

(1) - disputata il 01/03/2026

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/03/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 5 Giornata - R			
E.COSCARELLO CASTROLIBERO	- NOCELAO	2 - 0	
(1) F.C. MONTALTO UFFUGO	- SANT AGATA CALCIO 1948	1 - 1	
FR FOLGORE CASALI DEL MAN	- CERZETO KOSMOS 91	2 - 1	
(1) FRALE	- FALCHI ROSSI FALCONARA	1 - 4	
LONGOBARDI CALCIO	- CEEP VILLAGGIO EUROPA	Att.rec.	D
SANTANGELO DACRI	- CERISANO 96	2 - 1	

(1) - disputata il 28/02/2026

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/02/2026

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 11 Giornata - A			
BODRUM CLUB	- LA SPORTIVA TRAFORO	2 - 6	
GRUPPO SPORTIVO CETRARO	- ATLETICO AMANTEA C5	3 - 10	
SAN PIETRO 2011	- VIENNA DA FUSCALDO ASD	2 - 7	
SARACENA	- MARANO PRINCIPATO FUTSAL	4 - 2	



5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 03.03.2026, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 28/ 2/2026

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

IULIANO RAFFAELE (PIANOPOLI)

AMMONIZIONE (VI INFR)

STAFFA ROBERTO (KOMUNICANDO IKST)

AMMONIZIONE (III INFR)

RIZZUTO SIMONE ALESSIO (NUOVA GRISOLIA CALCIO)

SILLAH MOHAMED LAMIN (PIANOPOLI)

AMMONIZIONE (I INFR)

JAMMEH MUSA (KOMUNICANDO IKST)
RIFIORATI EMILIO MARIA (PIANOPOLI)

PUGLIESE SIMONE (NUOVA GRISOLIA CALCIO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 1/ 3/2026

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

RASO DOMENICO (COLOSIMI CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

VILLELLA ANDREA (CONFLENTI)

ANDRICCIOLA PIETRO (RAFFAELE NICASTRO)

AMMONIZIONE (I INFR)

RIZZUTO FRANCESCO (COLOSIMI CALCIO)

RAPANA ANTONIO (REAL MALVITO 2024)

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 28/ 2/2026

gara del 28/ 2/2026 F.C. MONTALTO UFFUGO - SANT AGATA CALCIO 1948

Dal referto di gara emerge che al termine della gara l'arbitro veniva aggredito verbalmente e fisicamente dal sig. Nigro Stefano, il quale nel proferire reiterate offese nei confronti del direttore di gara, lo colpiva con ripetuti calci "allo stinco", procurando dolore. La condotta violenta aveva fine solo grazie all'intervento del sig. Perri Simone, allenatore della stessa società, che consentiva all'Arbitro di raggiungere gli spogliatoi.



Il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014 e n. 168/A del 2017 in materia di prevenzione e contrasto alle condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara.

Infatti, la giurisprudenza federale è concorde nel qualificare come violento un comportamento caratterizzato *"da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui ..."* (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust. Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C. Sportiva Appello, III Sez., in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C. Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017).

Pertanto, il soggetto che ha posto in essere una condotta violenta nei confronti del direttore di gara dovrà essere sanzionato ai sensi dell'art. 35 comma 3 del C.G.S.

A ciò si aggiunga che la società è, altresì, responsabile in via oggettiva, ai sensi degli artt. 6 c. 2 e 35 del C.G.S., per il comportamento dei propri tesserati.

P.Q.M. il G.S.T.

- 1) delibera di infliggere la sanzione di squalifica di anni 2 a carico di Nigro Stefano della F.C. Montalto Uffugo, ex art. 35 c. 3 del C.G.S.;
- 2) delibera di infliggere alla società F.C. Montalto Uffugo la sanzione dell'ammenda di euro 500,00 e la decurtazione di 2 (due) punti in classifica;
- 3) delibera di fare obbligo alla società F.C. Montalto Uffugo di tenere indenne l'arbitro dei danni subiti se documentati e richiesti.
- 4) si precisa che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società, per come deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi ai sensi dell'art. 35 c. 7 del C.G.S.

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 1/ 3/2026

PREANNUNCIO DI RECLAMO

gara del 1/ 3/2026 LONGOBARDI CALCIO - CEEP VILLAGGIO EUROPA

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società A.S.D.CEEP VILLAGGIO EUROPA ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 28/ 2/2026

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE:

PERRI SIMONE (F.C. MONTALTO UFFUGO) gare
2

Per comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro a fine gara

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

CIRIACO BIAGIO (SANT AGATA CALCIO 1948)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CHIAPPETTA GIUSEPPE	(F.C. MONTALTO UFFUGO)	FRASSIA LUIGI	(F.C. MONTALTO UFFUGO)
PROVENZANO MATTEO	(FRALE)		
FRANCESC			



AMMONIZIONE (VI INFR)

ALTOMARE FRANCESCO (F.C. MONTALTO UFFUGO)

AMMONIZIONE (III INFR)

LONGOBARDI GABRIELE (FALCHI ROSSI FALCONARA)
SECKA MODOU (SANT AGATA CALCIO 1948)

NOCITO RICCARDO (SANT AGATA CALCIO 1948)

AMMONIZIONE (II INFR)

TROTTA PIETRO (F.C. MONTALTO UFFUGO)

SCILINGO MARCO (SANT AGATA CALCIO 1948)

AMMONIZIONE (I INFR)

GABRIELE DOMENICOBENEDET (FALCHI ROSSI FALCONARA)
GIGLIO GIOVANNI (SANT AGATA CALCIO 1948)

NATOLI ANTONIO (FRALE)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 1/ 3/2026

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE:

MOLINARO SERENA RITA (CEEP VILLAGGIO EUROPA)
gare 4

per offese e minacce all'indirizzo dell'arbitro mediante utilizzo di linguaggio blasfemo.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 5/ 5/2026

MIDULLA FRANCESCO (CEEP VILLAGGIO EUROPA)

per condotta gravemente e reiteratamente offensiva e minacciosa nei confronti del direttore di gara e per aver tentato di aggredirlo a fine gara (tentativo non riuscito perchè bloccato da altri calciatori)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

VIGNA MARIO (FR FOLGORE CASALI DEL MAN)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARMELLINI FRANCESCO (CERZETO KOSMOS 91)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PUJA EMILIO (CERZETO KOSMOS 91)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PASQUA PASQUALE (E.COSCARELLO
CASTROLIBERO)

AMMONIZIONE (III INFR)

CAMOLI MATTEO (FR FOLGORE CASALI DEL MAN)



AMMONIZIONE (II INFR)

STRAFACE PIERPAOLO
LANZINO WILLIAM

(CEEP VILLAGGIO EUROPA)
(E.COSCARELLO
CASTROLIBERO)

PERSIANO UMBERTO
FARINA ALESSANDRO

(CERZETO KOSMOS 91)
(FR FOLGORE CASALI DEL MAN)

AMMONIZIONE (I INFR)

CHIMENTO FRANCESCO (CERISANO 96)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 28/ 2/2026

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CALAROTA SAMUELE (LA SPORTIVA TRAFORO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BROCCOLO LORENZO (SAN PIETRO 2011)

AMMONIZIONE (III INFR)

PUGLIESE SAMUELE (SARACENA)

AMMONIZIONE (II INFR)

CERTOSINO COSIMO (LA SPORTIVA TRAFORO)

GROSSO ILIO (VIENNA DA FUSCALDO ASD)

AMMONIZIONE (I INFR)

GIUNTA LUIGI (MARANO PRINCIPATO FUTSAL)

Il versamento delle somme relative alle ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale dovrà essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario sul c/c bancario intestato a COMITATO REGIONALE CALABRIA LND - IBAN: IT 90 F 03069 09606 100000019451 (BANCA INTESA SAN PAOLO) entro il 20/03/26 specificando il nome della Società e il Comunicato Ufficiale di riferimento.

IL SEGRETARIO
Domenico Scarnato

IL DELEGATO
Antonio Massarini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 155/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI (stagione sportiva 2025/2026)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – maschili e femminili della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – maschili e femminili (stagione sportiva 2025/2026);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 64, 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali e instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, resta fermo alle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara, con allegata la prova dell'invio alla controparte;
- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto alle ore 18.00 del giorno successivo alla gara;
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 16:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 1 giorno dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec, o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione di appartenenza nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 FEBBRAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 156/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 MASCHILI E FEMMINILI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 MASCHILI E FEMMINILI (stagione sportiva 2025/2026)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle gare di Play Off e di Play Out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 maschili e femminili della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11 e di Calcio a 5 maschili e femminili (stagione sportiva 2025/2026);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi play off e play out sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali instaurati su ricorso della parte interessata:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
- il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;
- i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;

2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l'udienza;
- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec, nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 FEBBRAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 157/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER FASI FINALI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5, MASCHILI E FEMMINILI – (stagione sportiva 2025/2026)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle fasi finali dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi di Calcio a 11 e di Calcio a 5, maschili e femminili (stagione sportiva 2025/2026);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:
 - i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
 - il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;
 - i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire

entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;

- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale: il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
- il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;
- il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l'udienza;
- al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec, nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 FEBBRAIO 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina